



# Principali novità del Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino (CCL) 2023-2025

# Validità del nuovo CCL

- Il CCL è entrato in vigore il **1° maggio 2023**  
ed è valido sino al 31 dicembre 2025 come il Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM)
- Per il periodo **1° gennaio – 30 aprile 2023**
  - le parti contraenti (SSIC-TI, OCST e UNIA) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa
  - tale protocollo ha tenuto in vigore il CCL 2019-2022 dal 1° gennaio al 30 aprile 2023
  - gli articoli relativi al calendario di lavoro sono invece stati sospesi (art. 17-20 CCL)
  - deroga all'art. 24 relativa al supplemento salariale per lavoro festivo pari al 50% per gli appalti di manutenzione ferroviaria

# Artt. 1 – 14 CCL

## Disposizioni generali

Gli articoli da 1 a 14 sono invariati rispetto all'edizione precedente (campo di applicazione, CPC, controlli, decisioni e multe, collegio arbitrale, arbitro unico, contributo professionale)

# Art. 16 CCL e relativa appendice 3

## Lavoro in subappalto

- Se il lavoro subappaltato ha un costo preventivabile superiore a **CHF 30'000.00** e rientra nell'ambito di applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista (LEPICOSC) è necessario stipulare un contratto scritto di subappalto
- L'appaltatore è tenuto a verificare il rispetto degli obblighi legali da parte del subappaltatore
- In assenza del contratto di subappalto, l'appaltatore potrà essere ritenuto solidalmente responsabile

# Art. 16<sup>bis</sup> CCL

## Personale interinale e assunzioni d'impiego

L'articolo resta praticamente invariato ad eccezione del capoverso 1 lett. c.

La messa a disposizione della manodopera da parte di agenzie di collocamento è disciplinata in funzione del numero del personale presente sul cantiere secondo i seguenti parametri:

- a. sino a 5 lavoratori, è ammesso il prestito di un lavoratore temporaneo
- b. tra 6 e 10 lavoratori, è ammesso il prestito di due lavoratori temporanei
- c. a partire da 11 lavoratori, è ammesso il prestito massimo del 30%

# Art. 17 CCL

## Orario di lavoro (1/2)

Sono annualmente garantite 2064 ore (incluse vacanze), da ripartire in un calendario annuale di lavoro che va dal **1° gennaio** al **31 dicembre**

Le 2064 ore contrattuali (incluse vacanze) devono essere ripartite da lunedì a venerdì in un calendario proposto dalla CPC oppure elaborato dalla singola impresa (approvato dalla CPC)

Per ogni lavoratore è necessaria una registrazione dettagliata dell'orario di lavoro giornaliera, settimanale e mensile nonché dell'ubicazione del cantiere

# Art. 17 CCL

## Orario di lavoro (2/2)

Se il calendario è proposto dall'impresa (calendario aziendale), si consideri quanto segue:

- un minimo di 37.5 ore settimanali (rispettivamente, 7.5 ore al giorno)
- un massimo di 45 ore settimanali (rispettivamente, 9 ore al giorno)
- per i giorni festivi infrasettimanali riconosciuti (remunerati con la percentuale del 3% su tutte le ore lavorate) e per quelli non lavorativi (sabato, domenica e 1. agosto) non vanno inserite ore di lavoro
- fino a tre giorni di **compensazione** a «zero ore» (ad esempio: ponti) e, per casi particolari da sottoporre per approvazione alla CPC, possibilità di aggiungerne altri due (esempio: imprese di alta montagna)

# Art. 18 CCL

## Ore aggiuntive e ore in difetto (1/4)

La flessibilità conosciuta finora (90 ore inserite nel calendario annuale da scalare/pagare entro il mese di aprile dell'anno successivo) è **sostituita** da un nuovo modello di gestione dell'orario di lavoro



# Art. 18 CCL

## Ore aggiuntive e ore in difetto (2/4)

Questo **nuovo modello** deve tener conto di quanto segue:

- il **calendario** annuale distribuito a tutti i lavoratori ad inizio anno (2064 ore) costituisce la base per gestire le ore aggiuntive (+) e le ore in difetto (-) in un periodo che va dal **1. gennaio** al **31 dicembre**
- un **contaore** – il cui saldo deve figurare sulla busta paga – nel quale possono essere trasferite al massimo **20 ore aggiuntive al mese** ritenuto che eventuali ulteriori ore aggiuntive (oltre le 20 ore) devono essere pagate nel mese corrente **senza** supplemento salariale

Esempio: durante un mese un lavoratore presta 22 ore aggiuntive. 20 ore possono essere trasferite sul *contaore* mentre le altre due devono essere retribuite a salario base e figurare nella busta paga del mese corrente

# Art. 18 CCL

## Ore aggiuntive e ore in difetto (3/4)

Nel *contaore* possono essere **accumulate** al massimo **70 ore** (ore aggiuntive) e in **difetto** al massimo **20 ore**

Giornalmente è possibile svolgere al massimo due ore di lavoro in più rispetto a quanto indicato nel calendario di lavoro annuale

# Art. 18 CCL

## Ore aggiuntive e ore in difetto (4/4)

Oltre ai limiti delle 20 ore in difetto e 70 ore aggiuntive, si tenga presente che:

- le ore eccedenti le 48 ore settimanali devono essere retribuite e annotate in busta paga con il supplemento del 25% oppure iscritte nel *contaore* (max 2 ore) pagando solo il supplemento
- a fine febbraio di ogni anno il saldo delle ore aggiuntive (+) deve essere retribuito a salario base e annotato in busta paga, mentre il saldo delle ore in difetto (-) – max 20 ore – può essere riportato al mese successivo (marzo)
- in caso di interruzione del rapporto di lavoro, il saldo delle ore aggiuntive deve far parte della liquidazione a salario base così come il saldo delle ore in difetto (mora del datore di lavoro)

# Art. 19 CCL

## Gestione intemperie e canicola (1/2)

In caso di allerta canicola grado 4 decretata dal Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA), i cantieri all'aperto devono cessare l'attività entro le ore 15:00 ritenuta una presenza massima lavorativa di 8 ore

Le ore perse per canicola possono essere recuperate deducendole dal *contaore* o, ultima ratio, previa autorizzazione della CPC lavorando il sabato (senza supplemento del 25%)

Le parti, sulla base delle esperienze fatte queste estate, elaboreranno nei prossimi mesi un regolamento ad hoc

# Art. 19 CCL

## Gestione intemperie e canicola (2/2)

- Le ore perse per intemperie possono essere scalate dal *contaore*:
  - nei limiti imposti dall'art. 18 CCL (fino a -20)
  - tenendo conto dell'art. 17 cpv. 3 CCL (al massimo **due** ore di attesa al giorno in cantiere da pagare con salario base)
- Le ore di intemperie non scalate dal *contaore* danno diritto a un'indennità dell'80%

## Art. 24 CCL

# Supplemento salariale per lavoro festivo

- Il supplemento in caso di lavoro domenicale/festivo è del 100%
- Fanno eccezione i lavori di **manutenzione delle FFS** per i quali si applica un supplemento del **50%**

# Art. 25 CCL

## Indennità pranzo

- L'indennità pranzo è invariata: CHF 1.50 per ogni ora di lavoro effettivamente svolta
- L'assoggettamento di tale indennità agli oneri sociali (AVS) è deciso dall'AVS. Di norma sono esentati max 2640 franchi all'anno se si potrà dimostrare che la distanza tra il cantiere e sede impresa/domicilio del lavoratore superi 10 km

## Art. 26 CCL

### Indennità per l'uso di un mezzo privato di trasporto

Se il lavoratore, su esplicita indicazione del datore di lavoro, usa un mezzo di trasporto di sua proprietà, avrà diritto, per ogni chilometro di servizio, almeno alle seguenti indennità:

- autovettura      **cts. 70 al km**
- motocicletta      cts. 30 al km
- ciclomotore      cts. 20 al km



# Art. 32 CCL

## Indennizzo giornaliero

Tutte le località al di sotto dei **1'500 m s/m** dei distretti di Mendrisio, Lugano, Locarno, Bellinzona e Riviera.

Inoltre le località degli altri distretti situate lungo le strade di fondovalle e loro diramazioni **fino a 1'500 m s/m** ed oltre ancora gli abitati qui sotto elencati:

### Regione I.

- Distretto di Leventina  
fondovalle da Pollegio a Ronco Bedretto, inoltre: Molare, Campello (Carì escluso), Vigerà, Dalpe, Catto, Lurengo, Deggio, Ronco di Quinto, Altanca, Bruggnasco e Nante.
- Distretto di Blenio  
fondovalle da Malvaglia a Campo Blenio.
- Distretto di Valle Maggia  
fondovalle da Ponte Brolla a Fusio, a San Carlo (Val Bavona), a Piano di Peccia, a Campo Valle Maggia, a Bosco Gurin.

Salario base

(art. 28 CCL)

### Regione

II.

Località oltre i 1'500 m s/m ad esclusione di quelle menzionate sotto regione I.

Salario base

+

un indennizzo giornaliero di  
fr. 11.65

# Appendici

- L'appendice 1 (assistenti) è stata **abrogata**
- L'appendice 2 (tribunale arbitrale) è invariata
- L'appendice 3 è stata semplificata (non occorre più indicare i nominativi dei lavoratori dei subappaltanti)

Domande?



**Il segretariato delle commissioni paritetiche resta a vostra disposizione in caso di chiarimenti**

**Viale Portone 4  
6501 Bellinzona  
Tel. 091 821 10 60  
info@cpcedilizia.ch**

**Grazie per l'attenzione**